

N. R.G. 4248/2018



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4248/2018 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti De Divitiis
Teodoro e Giuseppe Calabrò, elettivamente domiciliata in Salerno alla
ATTORE
CONTRO
- cessionaria del credito vantato da INTESA
SANPAOLO SPA (C.F. 10810700152) - con il patrocinio dell'Avv. Valerio Iorio,
elettivamente domiciliata in
con il patrocinio dell'Avv. Dario
D'Alessio, elettivamente domiciliata presso lo studio D'Alessio & Partners - avvocati- s.r.l. sito
in Nocera Inferiore (SA) alla via
) e per essa quale procuratrice
DOBANK S.P.A. (C.F. 00390840239), con il patrocinio dell'avv. Antonella Merola,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Forino sito in Nocera Inferiore (SA)
alla via
, con il patrocinio degli Avv.ti Sara Romanelli, Maria Valeria
D'Aniello e Giuseppe Romanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale
dell'Avv. Michele Alfano sito in Nocera Inferiore, alla





NONCHE'

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. 00884060526);

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006);

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.09.2021 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 4 Cron 60 Rep 55 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla via
- 2) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 5 Cron 61 Rep 56 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla via
- 3) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 6 Cron 62 Rep 57 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla via

Con il ricorso endoesecutivo l'odierna parte attrice aveva chiesto dichiararsi la nullità dei citati decreti di trasferimento in forza dei seguenti motivi:

 i decreti di trasferimento erano stati pronunciati il 19.01.2018 nonostante con sentenza n. 2028 del 13.12.2017, in accoglimento del reclamo ex art. 630 co. 3 c.p.c. proposto dalla creditrice procedente Intesa SanPaolo s.p.a., l'intestato Tribunale avesse dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva r.g.e. n. 26/2016, disponendo la cancellazione



delle trascrizione del pignoramento e dichiarando inefficaci "tutti gli atti della procedura successivi al deposito dell'atto di rinuncia del creditore procedente, ordinando che si proceda a tutti gli atti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia" (cfr. sentenza in atti),

- 2) con la suindicata pronuncia il Tribunale di Nocera Inferiore aveva aderito alla ricostruzione secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dal g.e., la rinuncia depositata il 13.09.2017 da Intesa SanPaolo s.p.a. era valida sicché, non essendovi a quella data altri creditori muniti di titolo esecutivo, l'aggiudicazione disposta all'esito della vendita fissata per il successivo 14.09.2017 doveva considerarsi illegittima, al pari di tutti i successivi atti esecutivi;
- 3) con provvedimento del 19.12.2017 il g.e. aveva fissato l'udienza straordinaria per il 27.12.2017 "per provvedere in contraddittorio sulla relazione del delegato alle vendite e sulla sentenza in sede di reclamo";
- 4) all'udienza del 27.12.2017 il creditore procedente Intesa SanPaolo s.p.a. e l'esecutata avevano chiesto procedersi all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla sentenza n. 2028/2017, mentre la volontà di dare impulso alla procedura e di surrogarsi al creditore procedente;
- 5) con successivo provvedimento del 28.12.2017 il g.e. aveva ritenuto ancora pendente la procedura esecutiva in forza dell'intervento in surroga del creditore procedente depositato il 05.12.2017, sospendendo ex art. 623 c.p.c. la procedura esecutiva "limitatamente alla sola predisposizione del progetto di distribuzione", "atteso che appare opportuno attendere quantomeno la decisione sull'appello proposto dalla stessa nei confronti della sentenza del collegio" (cfr. provvedimento in atti);
- 6) quest'ultimo provvedimento era stato parimenti reclamato onde ottenere nuovamente la declaratoria di estinzione della procedura.

Giacché il ricorso endoesecutivo era privo di domanda cautelare, con ordinanza del 07.05.2018 (comunicato 1'08.05.2018) il g.e. si era limitato a fissare il termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.



richieste:

- 1) "accerti e dichiari il Tribunale che per effetto della sentenza n°2028/2017, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione Collegiale, l'esecuzione immobiliare NRGE 26/2016 è stata estinta;
- 2) accerti e dichiari il Tribunale che per effetto della sentenza n°2028/2017, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione Collegiale tutti gli atti della procedura successivi al 13 settembre 2017, data di deposito dell'atto di rinuncia del creditore procedente, sono inefficaci;
- 3) accerti e dichiari che in capo all'aggiudicatario, società non si può riscontrare condotta in "buona fede" ex art .2929 c.c., attesa la piena conoscenza dello stato della procedura per le riserve espresse prima dell'aggiudicazione e del seguito maturato prima del versamento del prezzo; per l'effetto,
- 4) accerti e dichiari il Tribunale l'inefficacia e/o nullità dei seguenti decreti di trasferimento di bene espropriato resi in data 19/1/18 dal G.E. presso il Tribunale di Nocera Inferiore dott. Luigi Bobbio nell'esecuzione immobiliare iscritta al NRG 26/2016:
 - decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 4 Cron. 60 Rep 55 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile stagito sito in via Nocera Inferiore;
 - decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 5 Cron 61 Rep 56 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile stagito sito in
 - decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 6 Cron 62 Rep 57 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in via Nocera Inferiore
- 5) accerti e dichiari il Tribunale che per effetto della dichiarata l'inefficacia e/o nullità dei decreti di trasferimento, i beni devono ritornare nel patrimonio di parte attrice; in via subordinata, solo nella denegata ipotesi di reiezione della precedente domanda,
- 6) accerti e dichiari il Tribunale che la società attrice ha diritto esclusivo a conseguire il prezzo di vendita dei beni astati nei lotti 4, 5 e 6.



- 7) accerti e dichiari il Tribunale la non debenza delle spese di lite liquidate dal G.E. nel provvedimento di rigetto dell'opposizione assunto in sede sommaria in data 7/5/18;
- 8) accerti e dichiari il Tribunale il diritto di parte attrice a ripetere le somme eventualmente corrisposte alle controparti, a titolo di spese di lite, sulla scorta della suddetta ordinanza".

Il giudizio è stato iscritto a ruolo il 12.07.2018.

Nel merito la convenuta ha dedotto la propria buona fede richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di stabilità della vendita (cfr. Cass. civ. sezioni unite n. 21110/2012) nonché il disposto di cui agli art. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c., con conseguente prevalenza del diritto dell'aggiudicatario a far salvo il suo acquisto rispetto alla posizione dell'esecutato.

Con comparsa depositata l'08.10.2019 si è costituita la FINO 2

S.R.L. e quale mandataria la doBank s.p.a. (cessionaria del credito originariamente vantato da UNICREDIT S.P.A.), chiedendo accertarsi la validità dei trasferimenti verificatisi in sede esecutiva in forza dei seguenti motivi:

- in data 13.10.2017 ella aveva depositato atto di intervento non titolato per l'importo di euro 1.550.852,08 quale scoperto di c/c, in forza del quale il 06.12.2017 era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1825/2016 tempestivamente opposto dalla
- la procedura non è mai stata dichiarata estinta dal g.e., per cui la stessa è tuttora pendente;
- la rinuncia depositata dal creditore procedente deve considerarsi tardiva poiché pervenuta "soltanto il giorno prima della vendita, dunque quando le offerte erano già





pervenute nelle mani del professionista delegato" (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione).

Con comparsa depositata il 19.12.2018 si è costituita la chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e comunque l'infondatezza della stessa in forza dei seguenti motivi:

- "nel caso di specie l'opponente ha dilatato l'oggetto del giudizio oltre le ragioni contestative iniziali. L'opponente con l'atto introduttivo del giudizio di merito ha radicalmente mutato il petitum e la causa petendi del ricorso spiegato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in tal modo rendendo inammissibile la domanda di cui all'art. 616 c.p.c." (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione);
- e aggiudicataria DEFINITIVA E quindi PROPRIETARIA del lotto n.°1, quello di maggior valore, come risulta dal relativo DECRETO DI TRASFERIMENTO. Tale atto della procedura non è mai stato impugnato [...] pertanto è divenuto definitivo ed ha consacrato legittimi, aderenti e coerenti con la normativa codicistica, i successivi provvedimenti del G.E. emessi nei confronti della "(cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione);
- "al momento dell'aggiudica, in data 14/9/2017, esisteva un creditore titolato la s.r.l. la cui posizione non era stata sottoposta al vaglio del Collegio né dal creditore reclamante né tantomeno dal debitore" (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione);
- "esisteva un altro creditore titolato intervenuto della cui presenza se ne trova conferma, peraltro, nello stesso atto di opposizione che è stato proposto avverso solo tre decreti di trasferimento, ove controparte espressamente cita il creditore B.N.L. S.p.a. regolarmente intervenuto nella procedura con un titolo giudiziario certificatorio del proprio credito che, peraltro, è divenuto esecutivo in data 12/10/2017. Data questa anteriore sia al decreto di trasferimento del Lotto 1 a favore di della comparsa di costituzione);

Con comparsa depositata il 19.09.2018 si è costituita la s.r.l. (cessionaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.), la quale similmente alla ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso per avere la s.r.l. con





la riassunzione nel merito dilatato il thema decidendum dell'opposizione rispetto a quanto dedotto con il ricorso depositato in sede esecutiva.

Inoltre s.r.l. ha eccepito la carenza di interesse ad agire della parte attrice poiché, avendo i decreto di trasferimento già esaurito i loro effetti, la s.r.l. non potrebbe comunque conseguire alcun effetto favorevole pur in caso di sentenza di accoglimento.

Con gli atti successivi le parti hanno reiterato le rispettive deduzioni e conclusioni.

In aggiunte alle stesse, con la memoria depositata il 03.02.2021 la ha eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità dell'opposizione, in quanto "la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co 2 c.p.c. è stata iscritta a ruolo oltre il termine di sessanta giorni assegnati dal Giudice dell'Esecuzione" (cfr. pag. 2).

Con la memoria depositata il 22.02.2021 la s.r.l. ha prodotto la sentenza n. 179/2021 del 12.02.2021, con la quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2028/2017, confermando la pronuncia dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva.

Infine, come sopra osservato, all'udienza del 23.09.2021 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare le molteplici eccezioni in rito sollevate dalle parti.

1. Sulla eccezione di tardività della introduzione del merito dell'opposizione sollevata dalla

Al riguardo l'art. 618 co. 2 c.p.c. – similmente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c. – dispone che, esaurita la fase sommaria, il giudice dell'esecuzione "fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà".

Tale disciplina è completata dall'art. 624 co. 3 c.p.c. ai sensi del quale "nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene



reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618".

Pertanto l'opposizione è inammissibile (secondo altri sarebbe più corretto discorrere di estinzione) ove il giudizio di merito sia introdotto oltre il termine perentorio fissato dal g.e..

Nel caso di specie con ordinanza del 07.05.2018 (comunicata l'08.05.2018) il giudice dell'esecuzione aveva fissato il termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

L'atto di citazione è stato notificato dalla s.r.l. il 06.07.2018 (dunque dopo 59 giorni) e la causa è stata iscritta a ruolo il 12.07.2018 (dunque dopo 65 giorni).

Secondo la **entre de la composizione** ai fini della valutazione della tempestività dell'introduzione del giudizio di opposizione occorre far riferimento alla data di iscrizione a ruolo, sicché le domande proposte dalla parte attrice sarebbero tardive.

Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento, in quanto il merito del giudizio di opposizione si intende tempestivamente introdotto ove entro il termine perentorio la parte interessata abbia notificato l'atto di citazione (ove tale giudizio soggiaccia al rito ordinario) ovvero abbia depositato il ricorso (ove il giudizio sia soggetto al rito del lavoro) rilevando, viceversa, la data di iscrizione a ruolo soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e 171 c.p.c..

A tale conclusione inducono il dato normativo ed i principi generali del processo civile.

Sotto il primo profilo occorre osservare che gli artt. 616, 618 e 624 richiedono che entro il termine perentorio fissato dal g.e. la parte provveda alla "introduzione del giudizio di merito" (l'art. 616 c.p.c. aggiunge l'espressione "secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito").

Ebbene, è noto che l'inizio del giudizio si determina alla data di notifica dell'atto di citazione (nei giudizi che iniziano con citazione) ovvero di deposito del ricorso (nei giudizi che iniziano con ricorso) come confermato dall'art. 39 co. 3 c.p.c., che a tale momento fa



riferimento onde individuare il giudice competente nelle ipotesi di litispendenza.

Tale conclusione trova conferma in ulteriori disposizioni disseminate sia nel codice di rito che nel codice civile, ove si consideri che:

- l'art. 5 c.p.c. dispone che la giurisdizione e la competenza si determinano "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda"
- l'art. 307 co. 1 c.p.c. prevede che, pur in ipotesi di mancata costituzione di entrambe le parti, il processo entra in una fase di quiescenza, alla quale segue l'estinzione in caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la costituzione del convenuto. Ne deriva che il processo è pendente ancor prima della costituzione delle parti;
- l'art. 164 co. 2 c.p.c. dispone che nei casi di rinnovazione di una citazione nulla per omissione o incertezza dei requisiti richiamati al precedente comma 1, "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione";
- l'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo "dal giorno della domanda giudiziale".
- l'art. 2943 co. 1 c.c. dispone che "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio"

Alla luce del suesposto quadro normativo è evidente come l'ordinamento ai fini sostanziali e processuali attribuisca esclusivo rilievo alla data in cui l'atto introduttivo venga notificato alla controparte, rilevando l'iscrizione a ruolo soltanto ai fini della costituzione in giudizio dell'attore quale momento in cui la lite – già pendente – viene portata a conoscenza del giudice.

Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Cassazione, la quale più volte ha precisato che se la causa di opposizione esecutiva è soggetta al rito ordinario il giudizio di merito deve essere introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (tra le altre Cass. civ. n.n 6086/215, 19264/2012, 26501/2017 31694/2018, 32708/2019); viceversa, ove si applichi ex art. 618 bis c.p.c. il rito del lavoro, quel giudizio va instaurato con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio fissato dal g.e. (tra le altre Cass. civ. nn.





27527/2014, 20637/2017 1218/2017, 8874/2017).

Ad una diversa conclusione non conduce il riferimento alla "previa iscrizione a ruolo" contenuto agli artt. 616 e 618 c.p.c..

Con tale espressione il legislatore non ha inteso attribuire rilievo al momento della iscrizione a ruolo ai fini della tempestività dell'introduzione del giudizio di opposizione, bensì soltanto chiarire che, conclusa la fase sommaria di natura cautelare davanti al g.e., la parte interessata è onerata di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva, tanto da concludersi con una sentenza emessa da un giudice diverso da quello titolare della procedura (in questi termini Cass. civ. n. 17306/2015 n. 605672017 e n. 24224/2019, secondo cui "nessuna rilevanza assume, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione").

Del resto le disposizioni qui esaminate sono state introdotte con le modifiche agli articoli 616 e 618 intervenute ad opera della legge n. 52/2006 con le quali il legislatore ha inteso superare il sistema previgente, in cui le opposizioni venivano decide dal giudice dell'esecuzione in seno alla stessa procedura esecutiva.

Infine nel senso della irrilevanza della data di iscrizione a ruolo ai fini del rispetto del termine assegnato dal g.e. è anche la considerazione che nelle cause che iniziano con citazione – diversamente da quelle che originano con ricorso - l'iscrizione a ruolo non è mai "previa", bensì sempre successiva all'introduzione del giudizio che, come visto sopra, inizia con la notifica dell'atto introduttivo (in questi termini cfr. Cass. civ. n. 1152/2011).

Alla luce di quanto osservato può concludersi che nel caso di specie il giudizio di opposizione è stato tempestivamente introdotto dalla s.r.l. in quanto, a fronte della fissazione del termine perentorio di sessanta giorni da parte del g.e. in data 07.05.2018 - comunicata 1'08.05.2018 - l'atto di citazione è stato notificato dalla s.r.l. il 06.07.2018, dunque dopo 59 giorni.

2. Sulla eccezione di mancata corretta integrazione del contraddittorio sollevata dalla

La s.r.l. ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei





confronti di tutti i litisconsorti necessari da parte della s.r.l. per non avere quest'ultima notificato l'opposizione agli aggiudicatari di tutti i lotti bensì soltanto nei suoi confronti, sicché l'eventuale sentenza di accoglimento sarebbe inutiliter data.

Trattasi di una eccezione infondata.

Difatti il giudizio di opposizione agli atti esecutivi presuppone che allo stesso partecipino tutte le parti nei confronti delle quali la pronuncia è destinata a spiegare effetti favorevoli o sfavorevoli (cfr. Cass. civ. n. 13921/2001).

Nel caso di specie la parte attrice ha proposto opposizione ai decreti di trasferimento afferenti i soli lotti 4, 5 e 6, sicché ha giustamente evocato in giudizio le parti del processo esecutivo e soltanto l'aggiudicataria di tali beni.

Sul punto alcun rilievo assume la mancata impugnazione dei decreti riguardanti gli altri lotti e la mancata notifica dell'atto introduttivo nei confronti degli aggiudicatari di questi ultimi, poiché per un verso la s.r.l. non era vincolata ad impugnare tutti i decreti, sotto altro profilo la mancata partecipazione degli aggiudicatari si giustifica proprio in ragione della indifferenza di questi ultimi rispetto all'esito dell'odierno giudizio (cfr. Cass. civ. n. 2461/2009).

3. Sul difetto di interesse ad agire della s.r.l. sollevato da ha eccepito la carenza di interesse ad agire della parte attrice poiché, avendo i decreto di trasferimento esaurito i loro effetti, la s.r.l. non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole pur in caso di sentenza di accoglimento.

Anche tale eccezione non merita accoglimento.

Invero, l'art. 100 c.p.c. dispone che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Tale interesse va identificato in una situazione oggettiva derivante da un fatto lesivo del diritto e deve essere personale, concreto ed attuale, nel senso che senza l'intervento dell'autorità giudiziaria l'attore subirebbe un danno (cfr. Cass. civ. n. 4220/1983).

Nel caso di specie la parte attrice ha impugnato i decreti di trasferimento sul presupposto della illegittimità degli stessi ed al fine di ottenerne la caducazione, con conseguente retrocessione dei beni nel proprio patrimonio.



Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire, intendendo la parte attrice conseguire un risultato che sarebbe impossibile in assenza di un provvedimento giurisdizionale.

Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla ..., gli atti esecutivi oggetto dell'opposizione in esame non hanno esaurito i loro effetti proprio poiché tempestivamente opposti, per cui occorre esaminare il merito delle censure sollevate dalla

4. Sulla modifica della causa petendi e del petitum da parte della |

s.r.l. eccepita da

s.r.l. hanno eccepito che con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio la società attrice avrebbe radicalmente mutato il petitum e la causa petendi del ricorso spiegato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in tal modo rendendo inammissibile le domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di cui all'art. 618 c.p.c..

Al riguardo la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'atto introduttivo del giudizio di merito deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. n. 6021/2017)

Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che "il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti; ciò significa che il giudice intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili. [...] Non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387)" (Cass. civ., sezioni unite n. 25478/2021).

Orbene, nel caso di specie il ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c. depositato in data 08.02.2018 e l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito notificato il 06.07.2018 presentano una causa petendi coincidente, ancorché nel secondo atto le ragioni giuridiche sottese alla richiesta di caducazione dei decreti di trasferimento risultino sviluppate con maggiore precisione.

Difatti in entrambi gli atti l'illegittimità dei decreti di trasferimento oggetto di opposizione viene eccepita sul presupposto che gli stessi sarebbero stati pronunciati nonostante





la sentenza collegiale n. 2028/2017 avesse dichiarato la procedura estinta e senza che potesse considerarsi legittima la surroga del creditore ______, non essendo presente alla data della vendita del 14.09.2021 alcun creditore munito di titolo esecutivo.

Tali motivi vengono ripresi nell'atto di citazione, ove si consideri che nelle prime sette pagine la s.r.l. ha trascritto pedissequamente il contenuto del ricorso depositato in sede esecutiva.

Inoltre le successive pagine da 8 a 13 non contengono nuovi motivi di opposizione, bensì una più compiuta esplicitazione delle doglianze dell'opponente che, tuttavia, si fondano sempre sui motivi di illegittimità già indicati nel ricorso endoesecutivo.

Viceversa, considerazioni soltanto in parte simili possono svolgersi in relazione al confronto tra il petitum del ricorso in opposizione e quello dell'atto di citazione.

Nel primo la s.r.l. ha domandato la sola declaratoria di nullità dei decreti di trasferimento riguardanti i lotti 4, 5 e 6.

In aggiunta a ciò con l'atto di citazione la società attrice ha chiesto di:

1) dichiarare estinta la procedura r.g.e. n. 26/2016;

ritornare nel patrimonio della società attrice;

- 2) dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi successivi alla sentenza n. 2028/2017;
- 3) dichiarare l'assenza di buona fede ex art. 2929 c.c. in capo all'aggiudicatario
- 4) dichiarare che per effetto della caducazione dei decreto di trasferimento i beni devono
- 5) in via subordinata dichiarare che la società attrice ha diritto a conseguire il prezzo della vendita dei lotti 4, 5 e 6;
- 6) in via subordinata dichiarare la non debenza delle spese di lite liquidate dal g.e. con l'ordinanza del 07.02.2018;
- 7) dichiarare il diritto della società attrice di ripetere le somme eventualmente corrisposte alle controparti.

Orbene, sono inammissibili in questa sede le domande di sui ai suindicati numeri uno, due, cinque, sei e sette, in quanto trattasi di richieste che non sono state proposte con il ricorso endoesecutivo e che non costituiscono una mera conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione.



Parimenti inammissibile è la richiesta di accertare la non debenza delle spese liquidate dal g.e. per l'ipotesi in cui l'odierna opposizione dovesse essere rigettata.

Difatti in caso di rigetto dell'opposizione la società attrice sarebbe tenuta a corrispondere quelle spese di lite.

Ne deriva che, non rappresentando una conseguenza automatica del rigetto dell'opposizione, tale domanda andava proposta con il ricorso depositato 08.02.2018, sicché è in questa sede inammissibile.

Inammissibile è anche la richiesta di accertare che, in caso di mancato accoglimento dell'odierna opposizione, la società attrice avrebbe diritto a conseguire il prezzo della vendita dei lotti 4, 5 e 6.

Anche tale domanda è stata infatti proposta per la prima volta con l'atto di citazione notificato il 06.07.2018 e non costituisce una conseguenza "fisiologica" del rigetto dell'opposizione, giacché è ovvio che in quest'ultimo caso il ricavato andrebbe distribuito tra i creditori.

Ne deriva che tale domanda andava proposta con il ricorso depositato 08.02.2018.

Per le stesse ragioni non può essere esaminata nemmeno la richiesta della società attrice di ripetere le somme eventualmente corrisposte alle controparti, trattandosi di domanda nuova rispetto a quelle proposte in sede esecutiva.

Viceversa sono ammissibili quelle di cui ai suindicati numeri tre, quattro e sei.

Difatti, ancorché non espressamente indicate nel ricorso in opposizione, l'accertamento in ordine all'assenza di buona fede in capo all'aggiudicataria dei lotti e la retrocessione dei beni nel patrimonio della società esecutata costituiscono conseguenze automatiche della domanda di nullità (e dunque inefficacia) dei decreti di trasferimento proposta dalla s.r.l..

In definitiva, volendo per comodità di lettura riprendere la numerazione delle domande contenuta nell'atto di citazione, sono inammissibili le richieste di cui ai numeri uno, due, sei,





sette ed otto (quest'ultima in citazione reca erroneamente il numero nove).

Sono invece ammissibili e saranno di seguito esaminate le domande indicate in citazione con i numeri tre (perché conseguenza automatica di quella formulata con il ricorso endoesecutivo), quattro (perché già proposta con il ricorso endoesecutivo) e cinque (perché conseguenza automatica di quella formulata con il ricorso endoesecutivo).

5. L'esame del merito del giudizio

Esaminate le molteplici eccezioni in rito è possibile passare al merito del giudizio il quale, come più volte ricordato e diversamente da quanto ritenuto dalle parti in causa, non attiene alla verifica circa la validità o meno delle rinunce depositate nel settembre 2017 ovvero alla presenza o meno a quella data di un creditore munito di titolo esecutivo in grado di dare impulso alla procedura.

Trattasi, difatti, di questioni che sono già state affrontate e risolte con le ricordate pronunce nn. 2028/2017 e 179/2021 rese rispettivamente dall'intestato Tribunale e dalla Corte di Appello di Salerno.

Viceversa l'oggetto del presente processo concerne soltanto la verifica circa la validità dei decreti di trasferimento emessi dal g.e. in data 19.01.2018 dal g.e., nonché la possibilità di applicare in questo caso l'art. 2929 c.c. ed i principi giurisprudenziali in tema di prevalenza della stabilità della vendita rispetto alle ragioni dell'esecutato.

Orbene ai fini della decisione appare opportuno richiamare la decisione n. 2028/2017 del 05.12.2017, con la quale l'intestato Tribunale ha così disposto:

- "accoglie il reclamo;
- dichiara l'estinzione della procedura esecutiva;
- dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento relativa ai beni oggetto della procedura esecutiva, come meglio indicati in atti;
- dichiara inefficaci tutti gli atti della procedura successivi al deposito dell'atto di rinuncia del creditore procedente, ordinando che si proceda a tutti gli atti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia [...]".

Dalla motivazione della sentenza si evince come il collegio abbia ritenuta valida la rinuncia depositata prima della vendita fissata per il 14.09.2017 per cui, in assenza di tali creditori ed in omaggio all'estinzione immediata della procedura esecutiva in assenza di un



creditore munito di titolo esecutivo, le aggiudicazioni provvisorie del 14.09.2017 dovevano considerarsi inefficaci.

Tale motivazione può dirsi per certi versi completata dalla pronuncia n. 179/2021, laddove il giudice di appello ha ribadito che alla data fissata per la vendita non vi era alcun creditore munito di titolo esecutivo e che "per quanto concerne la parte del dispositivo della sentenza impugnata nella quale si dispone che si proceda a tutti gli atti restitutori conseguenti alla dichiarazione di inefficacia, si osserva che, competendo tali provvedimenti al Giudice dell'esecuzione, la frase deve intendersi non come ordine diretto (per il quale, del resto, il tribunale non ha precisato contenuti e modalità) ma come rimessione al prosieguo del procedimento esecutivo, sede naturale per essi, ove il GE provvederà a ogni adempimento conseguenziale" (cfr. pag. 15 della sentenza in atti).

Alla luce di tali pronunce i decreti di trasferimenti sono dunque nulli poiché in data 14.09.2017 la procedura esecutiva si era ormai estinta, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva emettere il provvedimento conclusivo della procedura di vendita.

Tale conclusione si spiega in ragione del principio nulla executio sine titulo, il quale impone che il titolo esecutivo sia immanente nella procedura, nel senso che dall'inizio alla fine della procedura esecutiva vi deve essere quanto meno un creditore munito di titolo esecutivo.

Corollario di tale principio è che "l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori" (Cass. civ. n. 27545/2017).

Ad una diversa conclusione non conduce la valutazione di abnormità del provvedimento del collegio effettuata dal giudice dell'esecuzione, atteso che tale provvedimento non è idoneo a far rivivere un processo ormai estinto e che, in ogni caso, l'abnormità attiene ad un vizio dell'atto processuale individuato dalla dottrina in ipotesi residuali ma particolarmente gravi, onde consentire alla parte lesa di esperire il ricorso presso la Corte di Cassazione.

Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'aggiudicatario ..., nel caso di specie non trovano spazio gli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c..

Invero, l'art. 2929 c.c. dispone che "la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la





vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente".

Con tale disposizione il legislatore intende escludere l'operatività del principio di propagazione delle nullità processuali ex art. 159 c.p.c. nell'esecuzione forzata, in omaggio ad un sistema che prevede la preclusione processuale conseguente alla chiusura della singola fase in seno al processo esecutivo e che impone la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di appena venti giorni.

Il citato articolo sancisce, dunque, che le invalidità precedenti la vendita, anche se scoperte successivamente, non sono in grado di pregiudicare l'acquisto dell'aggiudicatario, dovendosi garantire la stabilità dell'aggiudicazione anche al fine di rendere appetibile la partecipazione alle procedure di liquidazione coattiva.

Tuttavia l'art. 2929 c.c. non si applica ai casi in cui la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione forzata (si pensi al caso in cui sia omessa la pubblicità disposta dal g.e.), giacché in questo caso è possibile proporre opposizione avverso il decreto di trasferimento al fine di ottenerne la caducazione (cfr. Cass. civ. n. 5796/2014).

Tali principi nono sono stati smentiti dalla Corte di Cassazione nella nota pronuncia a sezioni unite n. 21110/2012, con la quale è stato precisato che "quando la vendita si sia perfezionata, nell'ambito del procedimento giudiziale che la prevede ed in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno d'individuare vizi propri dell'atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono".

In altre parole l'acquisto dell'aggiudicatario è salvo quando la vendita si sia svolta in modo legittimo e l'invalidità riguardi un fattore esogeno ad essa (si pensi alla caducazione del titolo esecutivo in un momento successivo rispetto all'aggiudicazione, alla rinuncia del creditore depositata dopo la vendita, etc.)

In questo caso va tutelata la stabilità del terzo in buona fede, per cui il debitore esecutato potrà rivalersi sul solo ricavato della vendita ovvero, qualora quest'ultimo sia già stato distribuito, agire nei confronti dei creditori.

Una situazione ben diversa ricorre invece nel caso di specie, ove si consideri che in questo caso i creditori hanno rinunciato all'esecuzione e dunque la procedura si è





automaticamente estinta ancor prima che vi fosse la vendita; rinuncia all'esecuzione della quale erano stati notiziati anche gli interessati al bene.

Ciò trova conferma nel verbale di aggiudica del 14.09.2017 (cfr. doc. in atti), ove si legge che in quella sede il legale della parte esecutata aveva informato i partecipanti che erano stati depositati gli atti di rinuncia.

Per la stessa ragione non risulta applicabile l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., a mente del quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti".

Tale disposizione riguarda i casi di estinzione verificatisi dopo l'aggiudicazione, mentre nella vicenda oggi in esame la rinuncia all'esecuzione è stata depositata prima dell'aggiudicazione, con conseguente immediata estinzione del processo ex art. 629 co. 1 c.p.c. ed inapplicabilità dei principi in tema di buona fede del terzo aggiudicatario.

Alla luce di quanto osservato va dichiarata la nullità dei seguenti decreti di trasferimento emessi in data 19.01.2018 dal g.e. in seno alla procedura immobiliare avente r.g.e. n. 26/2016:

- 1) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 4 Cron 60 Rep 55 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla
- 2) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 5 Cron 61 Rep 56 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla via
- 3) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 6 Cron 62 Rep 57 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla via

Per l'effetto della declaratoria di nullità i beni si intendono retrocessi nel patrimonio della

Tenuto conto che dalla lettura degli atti di causa si evince che la procedura esecutiva allo stato è sospesa limitatamente alla sola predisposizione del progetto di distribuzione ed in omaggio a quanto già precisato dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 179/2021



(cfr. pag. 15), gli eventuali atti conseguenti all'odierna pronuncia (nonché alla decisione n. 2028/2017) saranno adottati dal giudice dell'esecuzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 37/2018) relativi ai giudizi di valore indeterminabile, con la precisazione che ci si discosterà dai valori medi in ragione dell'iter semplificato della fase decisoria.

Le ragioni di accoglimento dell'opposizione giustificano la parziale compensazione delle spese di lite rispetto alla sola

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione proposta dalla s.r.l.;
- 2) per l'effetto dichiara nulli i seguenti decreti di trasferimento resi in data 19.01.2018 dal g.e. in seno alla procedura immobiliare avente r.g.e. n. 26/2016:
- a) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 4 Cron 60 Rep 55 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla
- b) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 5 Cron 61 Rep 56 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla
- c) decreto di trasferimento di bene espropriato Lotto n. 6 Cron 62 Rep 57 in favore della società con sede in Nocera Inferiore dell'immobile staggito sito in Nocera Inferiore alla
- e quale mandataria la doBank s.p.a. (cessionaria del credito originariamente vantato da UNICREDIT S.P.A.), s.r.l. e s.r.l. (cessionaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.), alla pagamento delle spese di lite in favore di r.l.., che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- 4) compensa per 2/3 per le spese di lite tra s.r.l. ed s.r.l.;





5) per l'effetto condanna al la la pagamento di 1/3 delle spese di lite in favore di

s.r.l., che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Nocera Inferiore, 03.01.2022

Il Giudice

dott. Pasquale Velleca

